

REGOLAMENTO (CE) N. 1530/2000 DELLA COMMISSIONE

del 13 luglio 2000

che modifica, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare per l'industria della raffinazione del settore dello zucchero

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2038/1999 del Consiglio, del 13 settembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 43 del regolamento (CE) n. 2038/1999 stabilisce che, durante le campagne di commercializzazione 1995/1996-2000/2001, viene concesso, a titolo di misura d'intervento, un aiuto di adattamento all'industria che raffina lo zucchero greggio di canna preferenziale importato nella Comunità e che tale aiuto è fissato a 0,10 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco. Ai termini delle stesse disposizioni, viene concesso per lo stesso periodo in aiuto complementare di pari importo per la raffinazione di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare.
- (2) L'articolo 43, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 2038/1999 prevede che l'aiuto di adattamento e l'aiuto complementare di cui sopra vengano corretti, per una data campagna di commercializzazione, tenendo conto dell'importo del contributo di ammasso fissato per la campagna stessa e degli adeguamenti precedenti. L'importo del contributo di ammasso per la campagna di commercializzazione 2000/2001 è stato fissato dal

regolamento (CE) n. 1434/2000 della Commissione ⁽²⁾ a 2,00 EUR/100 kg di zucchero bianco. Tale importo è uguale all'importo applicabile per la campagna di commercializzazione 1999/2000. Pertanto, tenuto conto degli adeguamenti precedenti, l'importo di questi aiuti per la campagna di commercializzazione 2000/2001 dev'essere fissato a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto di adattamento e quello dell'aiuto complementare di cui all'articolo 43, paragrafo 1 e paragrafo 3, rispettivamente, del regolamento (CE) n. 2038/1999 sono portati, per la campagna di commercializzazione 2000/2001, a 2,92 EUR/100 kg di zucchero espresso in zucchero bianco.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2000.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 252 del 25.9.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 161 dell'1.7.2000, pag. 59.